

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2024, n. 1227

Presa d'atto Progetti Bando CCM 2023: "Sorveglianza integrata clinica e ambientale della diffusione di Candida auris nelle strutture di terapia intensiva" e Sviluppo di un Servizio per la prevenzione e riduzione delle fratture da fragilità" (SVOLTA).Variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 47 bis del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, attribuisce al Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema Sanitario Nazionale;
- il Ministero della Salute, in particolare attraverso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, deve assicurare lo svolgimento delle competenze attribuite allo Stato in materia di sorveglianza epidemiologica delle principali malattie trasmissibili e non trasmissibili e di profilassi internazionale, anche in coordinamento con le principali autorità comunitarie e internazionali;
- con Legge 26 maggio 2004, n. 138, è stato istituito, presso il Ministero della Salute, il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie - CCM, che opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute che prevedono, tra l'altro, il finanziamento di progetti con il coinvolgimento delle Regioni e degli Istituti nazionali competenti nell'ambito sanitario.

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Ministero della Salute del 22 novembre 2023 e s.m. è stato approvato il programma di attività del CCM per l'anno 2023 per un importo pari ad€ 7.585.100,00;
- che il predetto programma è suddiviso nell'Area Progettuale e nell'Area delle Azioni Centrali;
- che nell'ambito della cosiddetta Area progettuale gli Enti partner individuati, ovvero Regioni e Province autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà, sono stati invitati a sottoporre le proprie proposte progettuali di attuazione del programma stesso;
- che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, ha trasmesso in data 22 novembre 2023 ai suindicati Enti partner il programma annuale e ha proceduto alla pubblicazione dello stesso sul sito del CCM e sul sito istituzionale, del Ministero, rendendo così pubblico il sopra citato decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità per la presentazione e per la successiva valutazione delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del suddetto programma CCM;
- che con nota prot. AOO_005 n. 8919 del 01 Dicembre 2023 la Regione Puglia- Dipartimento Salute e Benessere Animale ha espresso piena approvazione dell'idea progettuale "Sviluppo di un Servizio per la prevenzione e riduzione delle fratture da fragilità (Acronimo: SVOLTA)";
- che con nota prot. AOO_005 n. 9198 del 12 Dicembre 2023 la Regione Puglia - Dipartimento Salute e Benessere Animale ha espresso piena approvazione dell'idea progettuale "Sorveglianza integrata clinica e ambientale della diffusione di Candida auris nelle strutture di terapia intensiva";
- che il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 15 dicembre 2023, ha proceduto alla valutazione delle suddette proposte progettuali e quindi all'approvazione di una graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;
- che tra i progetti ammessi al finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Puglia dal titolo "Sorveglianza integrata clinica e ambientale della diffusione di Candida auris nelle strutture di terapia

- intensiva" (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Interdisciplinare di Medicina) proposto dalla Regione Puglia per l'importo di euro 500.000,00;
- che tra i progetti ammessi al finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Puglia dal titolo Sviluppo di un Servizio per la prevenzione e riduzione delle fratture da fragilità (Acronimo: SVOLTA). (Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, UOC Ortopedia e Traumatologia Universitaria proposto dalla Regione Puglia per l'importo di euro 500.000,00;
 - che con nota prot. 39309 del 19/12/2023 la DGPRE del Ministero della Salute ha invitato la Regione Puglia a perfezionare gli Accordi di collaborazione entro il 29/12/2023;
 - che, a tal fine, il Presidente della Regione Puglia in data 20/12/2023 ha delegato il Direttore del Dipartimento Salute e Benessere Animale Doti. Vito Montanaro, vista l'urgenza, a sottoscrivere in nome e per conto dell'Amministrazione Regionale gli Accordi di Collaborazione con il Ministero della Salute da recepirsi con successiva Deliberazione della Giunta Regionale;
 - che in data 22/12/2023 è stato firmato l'Accordo di collaborazione tra il Ministero Della Salute Direttore Generale Prof. Francesco Vaia per il Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto: "Sorveglianza integrata clinica e ambientale della diffusione di Candida auris nelle strutture di terapia intensiva" trasmesso in data dicembre 2023 dal Ministero della Salute per i progetti CCM per la sottoscrizione con firma digitale da parte del Direttore del Dipartimento Salute e Benessere Animale Doti. Vito Montanaro delegato a tal fine dal Presidente della Regione Puglia, e allegato al presente provvedimento;
 - che in data 22/12/2023 è stato firmato Accordo di collaborazione tra il Ministero Della Salute Direttore Generale Prof. Francesco Vaia per il Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto: Sviluppo di un Servizio per la prevenzione e riduzione delle fratture da fragilità (Acronimo: SVOLTA) trasmesso in data dicembre 2023 dal Ministero della Salute per i progetti CCM per la sottoscrizione con firma digitale da parte del Direttore del Dipartimento Salute e Benessere Animale Doti. Vito Montanaro delegato a tal fine dal Presidente della Regione Puglia, e allegato al presente provvedimento.

Preso atto che:

contestualmente si rende necessario apportare, ai sensi del D.Lgs 118/2011 una variazione in aumento dello stato di previsione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia, iscrivendo l'importo di € 1.000.000,00 in parte entrata e in parte spesa, previa istituzione di nuovi capitoli, come specificato nella parte relativa alla "copertura finanziaria".

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 nr. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011", recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la legge regionale del 29 dicembre 2023, n. 37 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)";
- la legge regionale del 29 Dicembre 2023, n.38 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026";
- la Dgr n. 18 del 22 gennaio 2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere"; la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante

D.G.R n.302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

- Il Decreto del Presidente della Giunta n .174/2024

Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:

1. di ratificare l’Accordo di collaborazione tra il Ministero Della Salute Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto: *“Sorveglianza integrata clinica e ambientale della diffusione di Candida auris nelle strutture di terapia intensiva”*, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento(allegato 1);
2. di ratificare l’Accordo di collaborazione tra il Ministero Della Salute Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto: *Sviluppa di un Servizio per la prevenzione e riduziOne delle frAtTure da frAgilità (Acronimo: SVOLTA)* di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);
3. di effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2024-2026, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii., come riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023.

L’impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

non rilevato

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.11 “

Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2024, al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, approvato con L.R. n. 38/2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, approvato con DGR n. 18/2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli, come di seguito indicato:

BILANCIO VINCOLATO

Gestione Sanitaria**CRA-15.02 - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA****PARTE ENTRATA**

Entrate non ricorrenti -Cod. UE: 2 "Altre Entrate"

Capitolo	Declaratoria	Titolo Tipologia	P.D.C.F.	Variazione E.f. 2024 Competenza e Cassa
CNI (1) E___	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER IL PROGETTO "SORVEGLIANZA INTEGRATA CLINICA E AMBIENTALE DELLA DIFFUSIONE DI CANDIDA AURIS NELLE STRUTTURE DI TERAPIA INTENSIVA"	2.101	E.2.01.01.01.000	+ € 500.000,00
CNI (2) E___	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER IL PROGETTO "SVILUPPO DI UN SERVIZIO PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLE FRATTURE DA FRAGILITÀ (SVOLTA)"	2.101	E.2.01.01.01.000	+ € 500.000,00

Titolo Giuridico : Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto "Sorveglianza integrata clinica e ambientale della diffusione di Candida auris nelle strutture di terapia intensiva". (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Interdisciplinare di Medicina).

Titolo Giuridico : Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto "Sviluppo di un Servizio per la prevenzione e riduzione delle fratture da fragilità (Acronimo: SVOLTA)". (Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, UOC Ortopedia e Traumatologia Universitaria).

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero della Salute.

PARTE SPESA

Spesa non ricorrente - Cod. Ue 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE

Capitolo	Declaratoria	Missione Programma	P.D.C.F.	Variazione E.f. 2024 Competenza e Cassa
CNI (1) U___	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL PROGETTO "SORVEGLIANZA INTEGRATA CLINICA E AMBIENTALE DELLA DIFFUSIONE DI CANDIDA AURIS NELLE STRUTTURE DI TERAPIA INTENSIVA"	13.01	U.1.04.01.02.000	+ € 500.000,00
CNI (2) U___	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL PROGETTO "SVILUPPO DI UN SERVIZIO PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLE FRATTURE DA FRAGILITÀ (SVOLTA)"	13.01	U.1.04.01.02.000	+ € 500.000,00

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Ai successivi adempimenti contabili provvederà il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Il Presidente della Giunta, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997:

1. di ratificare l'Accordo di collaborazione tra il Ministero Della Salute Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto: *"Sorveglianza integrata clinica e ambientale della diffusione di Candida auris nelle strutture di*

- terapia intensiva*”, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);
2. di ratificare l’Accordo di collaborazione tra il Ministero Della Salute Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto: *“Sviluppo di un Servizio per la prevenzione e riduzione delle fratture da fragilità (Acronimo: SVOLTA)”* di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato-1);
 3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di Previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, approvato con DGR n. 18/2024, come riportato nella sezione *“copertura finanziaria”*;
 4. di approvare l’allegato E/1, di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria Regionale, conseguente alla approvazione della presente deliberazione;
 5. di dare atto che la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
 6. di rinviare a successivi atti del dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta la registrazione dei conseguenti adempimenti contabili in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 9 ottobre 2015 ed inottemperanza delle disposizioni ex art. 20 del D.L.gs. 118/2011;
 7. di delegare l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari alla stipula delle relative Convenzione sia con l’Università di Bari (presentatrice del progetto alla Regione) che con le Unità Operative per il progetto CCM *“Sorveglianza integrata clinica e ambientale della diffusione di Candida auris nelle strutture di terapia intensiva”*, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1). A tal proposito la competente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta provvede ad erogare il finanziamento previsto in favore dell’Università di Bari, per il tramite dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari.
 8. di delegare l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari alla stipula delle relative Convenzioni con le Unità Operative per il progetto CCM *“Sviluppo di un Servizio per la prevenzione e riduzione delle fratture da fragilità (Acronimo: SVOLTA)”* di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);
 9. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, al Ministero della Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie e al Coordinatore Scientifico del progetto;
 10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
 11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario: Roberto Carella

La Dirigente del Servizio: Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione: Mauro Nicastro

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate, di fare propria la relazione del Presidente della Giunta che qui si intende integralmente riportata e trascritta:

1. di ratificare l'Accordo di collaborazione tra il Ministero Della Salute Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto: "Sorveglianza integrata clinica e ambientale della diffusione di Candida auris nelle strutture di terapia intensiva", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);
2. di ratificare l'Accordo di collaborazione tra il Ministero Della Salute Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto: Sviluppo di un Servizio per la prevenzione e riduzione delle fratture da fragilità (Acronimo: SVOLTA) di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di Previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, approvato con DGR n. 18/2024, come riportato nella sezione "copertura finanziaria";
4. di approvare l'allegato E/1, di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria Regionale, conseguente alla approvazione della presente deliberazione;
5. di dare atto che la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
6. di rinviare a successivi atti del dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta la registrazione dei conseguenti adempimenti contabili in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 9 ottobre 2015 ed inottemperanza delle disposizioni ex art. 20 del D.L.gs. 118/2011
7. di delegare l'AOU Policlinico di Bari alla stipula della relativa Convenzione sia con l'Università di Bari (presentatrice del progetto alla Regione) che con le Unità Operative per il progetto CCM "Sorveglianza integrata clinica e ambientale della diffusione di Candida auris nelle strutture di terapia intensiva", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1) . A tal proposito la competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta provvede ad erogare il finanziamento previsto in favore dell'Università di Bari, per il tramite dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari;
8. di delegare l' AOU Policlinico di Bari alla stipula delle relative Convenzioni con le Unità Operative per il progetto CCM "Sviluppa di un Servizio per la prevenzione e riduzione delle fratture da fragilità (Acronimo: SVOLTA)" di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);
9. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, al

Ministero della Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie e al Coordinatore Scientifico del progetto;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra

IL MINISTERO DELLA SALUTE
CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
(CCM)

e

LA REGIONE PUGLIA

per la realizzazione del progetto

“Sorveglianza integrata clinica e ambientale della diffusione di Candida auris nelle strutture di terapia intensiva”

Premesso quanto segue:

- che l'articolo 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, attribuisce al Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema sanitario nazionale;
- che il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, deve assicurare, anche in virtù di precisi obblighi internazionali, lo svolgimento delle competenze attribuite allo Stato in materia di sorveglianza epidemiologica delle principali malattie trasmissibili e di profilassi internazionale anche in coordinamento con le principali Autorità comunitarie e internazionali;
- che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie che opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;
- che nell'ambito delle proprie attività, il Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie – CCM, assicura il necessario supporto al Ministero prevedendo altresì il coinvolgimento delle Regioni e degli Istituti nazionali competenti nell'ambito sanitario;
- che con decreto ministeriale 22 novembre 2023 e s.m. è stato approvato il programma di attività del CCM per l'anno 2023 per un importo pari ad € 7.585.100,00;
- che il predetto programma è suddiviso nell'Area Progettuale e nell'Area delle Azioni Centrali;
- che nell'ambito della cosiddetta Area progettuale gli Enti partner individuati, ovvero Regioni e Province autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà, sono stati invitati a sottoporre le proprie proposte progettuali di attuazione del programma stesso;
- che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, ha trasmesso in data 22 novembre 2023 ai suindicati Enti partner il programma annuale e ha

proceduto alla pubblicazione dello stesso sul sito del CCM e sul sito istituzionale, del Ministero, rendendo così pubblico il sopra citato decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità per la presentazione e per la successiva valutazione delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del suddetto programma CCM;

- che il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 15 dicembre 2023, ha proceduto alla valutazione delle suddette proposte progettuali e quindi all'approvazione di una graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;
- che tra i progetti ammessi al finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Puglia dal titolo "Sorveglianza integrata clinica e ambientale della diffusione di *Candida auris* nelle strutture di terapia intensiva";
- che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione con la predetta Regione al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;

CONSIDERATO

che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

RITENUTO

necessario disciplinare, nel redigendo accordo, gli aspetti generali della collaborazione in parola;

TRA

Il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Vaia [redacted] di seguito "Ministero"

E

La Regione Puglia – codice fiscale 80017210727 con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 nella persona del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale Dott. Vito Montanaro nato [redacted] di seguito "Regione";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con la Regione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (Allegato 1).
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.
3. Qualora la Regione, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico inizialmente non previsto, è tenuta a presentare al Ministero una richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione del soggetto giuridico e le attività che da questo saranno svolte.

4. Resta fermo che le variazioni ai progetti non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento.
5. Resta inteso che laddove la Regione intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione, dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi.

Art. 2 – Funzioni e Compiti

1. Nell'ambito del presente accordo il Ministero e la Regione concorrono alla predisposizione e realizzazione del progetto di cui all'Allegato 1 svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dai successivi commi.
2. Il Ministero mette a disposizione le risorse di cui al capitolo 4393 pg.1 per assicurare il rimborso delle spese necessarie alla realizzazione delle attività previste nell'ambito del presente accordo; svolge, attraverso il proprio referente scientifico, il costante monitoraggio, tecnico e finanziario, del progetto e, laddove riscontri criticità, fornisce le necessarie indicazioni correttive; assicura altresì che le risultanze del progetto siano successivamente messe in condivisione con la comunità degli operatori del SSN.
3. La Regione mette a disposizione del progetto il proprio expertise e assicura così la responsabilità complessiva del progetto in particolare per ciò che concerne il raggiungimento degli obiettivi previsti; assicura altresì il regolare invio al Ministero delle rendicontazioni di cui al successivo articolo 4; provvede al tempestivo trasferimento delle risorse ministeriali alle eventuali unità operative (UU.OO.) coinvolte; procede, in caso di eventuali criticità e in accordo con il Ministero, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto.

Art. 3 – Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente accordo è efficace dalla data di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo, da parte dei competenti organi di controllo, che sarà comunicata formalmente dal Ministero;
2. Le attività progettuali decorrono dalla data di comunicazione di cui al comma 1;
3. La Regione si impegna ad avviare le procedure amministrative interne necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto immediatamente dopo la sottoscrizione del presente accordo, ivi comprese le procedure amministrative con le UU.OO. previste nel progetto.
4. L'accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. La Regione si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il suddetto termine.
5. Ove la Regione, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, riscontri oggettive criticità di natura tecnica che determinino un ritardo della tempistica inizialmente prevista nel cronoprogramma, può inoltrare al Ministero una sola richiesta di proroga per un massimo di sei mesi.
6. È facoltà del Ministero accogliere, dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte, la richiesta di cui al comma 5.
7. Non sono ammesse richieste di proroga per motivazioni attinenti a ritardi amministrativi imputabili alle procedure interne alla Regione e/o agli altri Enti partecipanti.

Art. 4 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art.1, la Regione entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell'ultimo, trasmette al Ministero, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, utilizzando **esclusivamente** l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2) ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando **esclusivamente** l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 3).
2. Entro e non oltre 45 giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso ed un

rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 3 al presente accordo.

3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto allegato.
5. Il piano finanziario relativo al progetto allegato potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero che, sulla base di adeguate motivazioni rese dalla Regione, valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
6. Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento, tra le voci di spesa del piano finanziario. Senza preventiva autorizzazione, sono accettati superamenti, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato, fino ad un massimo del 10% per ciascuna delle voci di spesa, posto che la natura ed il contenuto delle stesse non siano state significativamente modificate e che vengano fornite adeguate motivazioni in fase di rendicontazione.
7. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 3, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 4 del presente accordo.
8. I rapporti tecnici e i rendiconti finanziari devono essere inviati all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria: Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio I dgprev@postacert.sanita.it.
9. Il Ministero renderà accessibili detti rapporti tecnici al Comitato Scientifico del CCM per azioni di monitoraggio.
10. È fatto obbligo alla Regione conservare tutta la documentazione contabile relativa ai progetti e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 5 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. È fatto comunque obbligo alla Regione di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato.
3. È fatto obbligo alla Regione richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto, nonché dell'utilizzo del logo del Ministero della Salute.
4. Senza detta autorizzazione non si potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
5. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa dalla Regione al referente scientifico del Ministero di cui al successivo articolo 6.
6. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l'indicazione: *“Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – CCM”*.

7. Al fine di garantire la diffusione dell'attività del CCM, il Ministero può procedere, anche sul sito dedicato, a pubblicare i risultati dei progetti nonché i rendiconti e i rapporti di cui all'art. 4, commi 1 e 2.
8. È fatto obbligo alla Regione, a conclusione dei progetti, depositare presso il Ministero della Salute i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto.

Art. 6 - Referenti

1. Il Ministero e la Regione procederanno ad individuare e comunicare, il/i nominativo/i del/i referenti, contestualmente all'avvio delle attività, ed eventuali, successive, sostituzioni.
2. Il/i referente/i, di cui al comma 1, assicura/ho il collegamento operativo tra la Regione e il Ministero
3. Il referente del Ministero assicura il collegamento operativo con la Regione, nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 4.

Art. 7 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla Regione un finanziamento complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 4.
4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 6.
6. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto allegato al presente accordo, pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), verrà erogato alle scadenze previste dal successivo art. 8 nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla L. n. 196/2009 e al D.Lgs.vo n. 93/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8– Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. una prima quota, pari al **35%** del finanziamento, pari a € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00), dietro formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta, inoltrata dopo la comunicazione ufficiale, di cui all'articolo 3, comma 1 unitamente alla formale comunicazione di avvio delle attività;
 - b. una seconda quota, pari al **35%** del finanziamento, pari a € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00), dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte della Regione. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 4, relativi al primo anno di attività. Sarà possibile procedere alla corresponsione della seconda quota solo nel caso in cui dai rendiconti finanziari risulti di aver impegnato e/o speso almeno il **35%** della prima quota
 - c. una terza quota, pari al **30%** del finanziamento, pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00), dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 4, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte della regione. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali di cui all'articolo 4, relativi al progetto.

2. La Regione si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
3. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria: dgprev@postacert.sanita.it.
4. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'allegato 3.
5. I pagamenti di cui al comma 1 saranno disposti mediante l'emissione di ordinativi di pagamento sul conto n° 0306693, intestato alla Regione. I pagamenti, di cui al comma 1, lettere b) e c), saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste formali. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 9 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 4 o del mancato invio dei dati di cui all'art. 5, comma 2, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione che possano pregiudicare la realizzazione dei progetti, il Ministero intima per iscritto alla Regione, a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 9 articoli, e di 4 allegati, e viene sottoscritto con firma digitale.

L'efficacia dell'accordo è subordinata all'avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, dei relativi provvedimenti di approvazione e impegno contabile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria

Il Direttore Generale

Prof. Francesco Vaia

 VAIA
FRANCESCO
22.12.2023
14:13:30
UTC

REGIONE PUGLIA

Dipartimento promozione della salute e
del benessere animale

Il Direttore di Dipartimento

Dott. Vito Montanaro

 Vito Montanaro
22.12.2023
12:16:17
GMT+01:00



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra

IL MINISTERO DELLA SALUTE
CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
(CCM)

e

LA REGIONE PUGLIA

per la realizzazione del progetto

*“Sviluppo di un Servizio per la prevenzione e riduzione delle fratture da fragilità (Acronimo:
SVOLTA)”*

Premesso quanto segue:

- che l'articolo 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, attribuisce al Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema sanitario nazionale;
- che il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, deve assicurare, anche in virtù di precisi obblighi internazionali, lo svolgimento delle competenze attribuite allo Stato in materia di sorveglianza epidemiologica delle principali malattie trasmissibili e di profilassi internazionale anche in coordinamento con le principali Autorità comunitarie e internazionali;
- che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie che opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;
- che nell'ambito delle proprie attività, il Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie – CCM, assicura il necessario supporto al Ministero prevedendo altresì il coinvolgimento delle Regioni e degli Istituti nazionali competenti nell'ambito sanitario;
- che con decreto ministeriale 22 novembre 2023 e s.m. è stato approvato il programma di attività del CCM per l'anno 2023 per un importo pari ad € 7.585.100,00;
- che il predetto programma è suddiviso nell'Area Progettuale e nell'Area delle Azioni Centrali;
- che nell'ambito della cosiddetta Area progettuale gli Enti partner individuati, ovvero Regioni e Province autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà, sono stati invitati a sottoporre le proprie proposte progettuali di attuazione del programma stesso;
- che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, ha trasmesso in data 22 novembre 2023 ai suindicati Enti partner il programma annuale e ha

proceduto alla pubblicazione dello stesso sul sito del CCM e sul sito istituzionale, del Ministero, rendendo così pubblico il sopra citato decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità per la presentazione e per la successiva valutazione delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del suddetto programma CCM;

- che il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 15 dicembre 2023, ha proceduto alla valutazione delle suddette proposte progettuali e quindi all'approvazione di una graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;
- che tra i progetti ammessi al finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Puglia dal titolo "Sviluppo di un Servizio per la prevenzione e riduzione delle fratture da fragilità (Acronimo: SVOLTA)";
- che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione con la predetta Regione al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;

CONSIDERATO

che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

RITENUTO

necessario disciplinare, nel redigendo accordo, gli aspetti generali della collaborazione in parola;

TRA

Il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Vaia di seguito "Ministero"

e

La Regione Puglia – codice fiscale 80017210727 con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 nella persona del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale Dott. Vito Montanaro nato di seguito "Regione";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con la Regione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (Allegato 1).
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.
3. Qualora la Regione, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico inizialmente non previsto, è tenuta a presentare al Ministero una richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione del soggetto giuridico e le attività che da questo saranno svolte.

4. Resta fermo che le variazioni ai progetti non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento.
5. Resta inteso che laddove la Regione intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione, dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi.

Art. 2 – Funzioni e Compiti

1. Nell'ambito del presente accordo il Ministero e la Regione concorrono alla predisposizione e realizzazione del progetto di cui all'Allegato 1 svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dai successivi commi.
2. Il Ministero mette a disposizione le risorse di cui al capitolo 4393 pg.1 per assicurare il rimborso delle spese necessarie alla realizzazione delle attività previste nell'ambito del presente accordo; svolge, attraverso il proprio referente scientifico, il costante monitoraggio, tecnico e finanziario, del progetto e, laddove riscontri criticità, fornisce le necessarie indicazioni correttive; assicura altresì che le risultanze del progetto siano successivamente messe in condivisione con la comunità degli operatori del SSN.
3. La Regione mette a disposizione del progetto il proprio expertise e assicura così la responsabilità complessiva del progetto in particolare per ciò che concerne il raggiungimento degli obiettivi previsti; assicura altresì il regolare invio al Ministero delle rendicontazioni di cui al successivo articolo 4; provvede al tempestivo trasferimento delle risorse ministeriali alle eventuali unità operative (UU.OO.) coinvolte; procede, in caso di eventuali criticità e in accordo con il Ministero, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto.

Art. 3 – Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente accordo è efficace dalla data di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo, da parte dei competenti organi di controllo, che sarà comunicata formalmente dal Ministero;
2. Le attività progettuali decorrono dalla data di comunicazione di cui al comma 1;
3. La Regione si impegna ad avviare le procedure amministrative interne necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto immediatamente dopo la sottoscrizione del presente accordo, ivi comprese le procedure amministrative con le UU.OO. previste nel progetto.
4. L'accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. La Regione si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il suddetto termine.
5. Ove la Regione, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, riscontri oggettive criticità di natura tecnica che determinino un ritardo della tempistica inizialmente prevista nel cronoprogramma, può inoltrare al Ministero una sola richiesta di proroga per un massimo di sei mesi.
6. È facoltà del Ministero accogliere, dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte, la richiesta di cui al comma 5.
7. Non sono ammesse richieste di proroga per motivazioni attinenti a ritardi amministrativi imputabili alle procedure interne alla Regione e/o agli altri Enti partecipanti.

Art. 4 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art.1, la Regione entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell'ultimo, trasmette al Ministero, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, utilizzando **esclusivamente** l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2) ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando **esclusivamente** l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 3).
2. Entro e non oltre 45 giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso ed un

- rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 3 al presente accordo.
3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
 4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto allegato.
 5. Il piano finanziario relativo al progetto allegato potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero che, sulla base di adeguate motivazioni rese dalla Regione, valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
 6. Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento, tra le voci di spesa del piano finanziario. Senza preventiva autorizzazione, sono accettati superamenti, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato, fino ad un massimo del 10% per ciascuna delle voci di spesa, posto che la natura ed il contenuto delle stesse non siano state significativamente modificate e che vengano fornite adeguate motivazioni in fase di rendicontazione.
 7. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 3, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 4 del presente accordo.
 8. I rapporti tecnici e i rendiconti finanziari devono essere inviati all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria: Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio I dgprev@postacert.sanita.it.
 9. Il Ministero renderà accessibili detti rapporti tecnici al Comitato Scientifico del CCM per azioni di monitoraggio.
 10. È fatto obbligo alla Regione conservare tutta la documentazione contabile relativa ai progetti e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 5 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. È fatto comunque obbligo alla Regione di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato.
3. È fatto obbligo alla Regione richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto, nonché dell'utilizzo del logo del Ministero della Salute.
4. Senza detta autorizzazione non si potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
5. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa dalla Regione al referente scientifico del Ministero di cui al successivo articolo 6.
6. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l'indicazione: *“Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – CCM”*.

7. Al fine di garantire la diffusione dell'attività del CCM, il Ministero può procedere, anche sul sito dedicato, a pubblicare i risultati dei progetti nonché i rendiconti e i rapporti di cui all'art. 4, commi 1 e 2.
8. È fatto obbligo alla Regione, a conclusione dei progetti, depositare presso il Ministero della Salute i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto.

Art. 6 - Referenti

1. Il Ministero e la Regione procederanno ad individuare e comunicare, il/i nominativo/i del/i referenti, contestualmente all'avvio delle attività, ed eventuali, successive, sostituzioni.
2. Il/i referente/i, di cui al comma 1, assicura/ho il collegamento operativo tra la Regione e il Ministero
3. Il referente del Ministero assicura il collegamento operativo con la Regione, nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 4.

Art. 7 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla Regione un finanziamento complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 4.
4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 6.
6. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto allegato al presente accordo, pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), verrà erogato alle scadenze previste dal successivo art. 8 nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla L. n. 196/2009 e al D.Lgs.vo n. 93/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8- Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. una prima quota, pari al **35%** del finanziamento, pari a € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00), dietro formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta, inoltrata dopo la comunicazione ufficiale, di cui all'articolo 3, comma 1 unitamente alla formale comunicazione di avvio delle attività;
 - b. una seconda quota, pari al **35%** del finanziamento, pari a € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00), dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte della Regione. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 4, relativi al primo anno di attività. Sarà possibile procedere alla corresponsione della seconda quota solo nel caso in cui dai rendiconti finanziari risulti di aver impegnato e/o speso almeno il **35%** della prima quota
 - c. una terza quota, pari al **30%** del finanziamento, pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00), dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 4, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte della regione. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali di cui all'articolo 4, relativi al progetto.

2. La Regione si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
3. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria: dgprev@postacert.sanita.it.
4. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'allegato 3.
5. I pagamenti di cui al comma 1 saranno disposti mediante l'emissione di ordinativi di pagamento sul conto n° 0306693, intestato alla Regione. I pagamenti, di cui al comma 1, lettere b) e c), saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste formali. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 9 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 4 o del mancato invio dei dati di cui all'art. 5, comma 2, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione che possano pregiudicare la realizzazione dei progetti, il Ministero intima per iscritto alla Regione, a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 9 articoli, e di 4 allegati, e viene sottoscritto con firma digitale.

L'efficacia dell'accordo è subordinata all'avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, dei relativi provvedimenti di approvazione e impegno contabile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria

Il Direttore Generale

Prof. Francesco Vaia

 VAIA
FRANCESCO
22.12.2023
14:15:25
UTC

REGIONE PUGLIA

Dipartimento promozione della salute e
del benessere animale

Il Direttore di Dipartimento

Dott. Vito Montanaro

 Vito Montanaro
22.12.2023
12:16:17
GMT+01:00



Mauro
Nicasro
29.07.2024
18:33:54
GMT+02:00

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo

Rif. delibera del Organo ... deln.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	13 Tutela della salute				
Programma	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario				
Titolo	1 Spesa corrente		1.000.000,00	1.000.000,00	
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
Totale Programma	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario		1.000.000,00	1.000.000,00	
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute		1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			1.000.000,00	1.000.000,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.000.000,00		
		residui presunti	1.000.000,00		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			1.000.000,00	1.000.000,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2024	35	07.08.2024

PRESA D#ATTO PROGETTI BANDO CCM 2023: #SORVEGLIANZA INTEGRATA CLINICA E AMBIENTALE DELLA DIFFUSIONE DI CANDIDA AURIS NELLE STRUTTURE DI TERAPIA INTENSIVA# E SVILUPPO DI UN SERVIZIO PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLE FRATTURE DA FRAGILITA'#(SVOLTA).VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E PLURIENNALE 2024-2026, AI SENSI DEL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

E.Q.-PAOLINO GUARINI

 **Paolino
Guarini**

Dirigente
Firmato digitalmente da
LA PALADINO
NICOLA PALADINO
C = IT

